COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 134 Del 11/12/2024

PTFP 2025/2027 - APPROVAZIONE DELLA SEZ. 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO DEL PIAO 2025/2027. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 11.15, si è riunita la Giunta Comunale presso la sede in Largo Altobelli n. 1 San Vito Chietino.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune, alla seduta risultano presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Assessori, come accertato dal Segretario Comunale con appello nominale:

Bozzelli Emiliano	**Sindaco**	**P**
Nardone Roberto	**Vicesindaco**	**P**
Mancini Gabriella	**Consigliere_Ass**	**A**
Catenaro Andrea	**Consigliere_Ass**	**P**
Rosalinda Flamminio	**Consigliere_Ass**	**P**

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1 come indicato nel prospetto sopra riportato;

Presidente - Signor Bozzelli Emiliano in qualità di Sindaco.

Segretario Comunale - Dott.ssa Terrei Rosalia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Area Finanziaria propone il seguente testo:

L'Assessore al Personale

Roberto Nardone

Premesso che:

- l'art 39 della L.449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- gli articoli 91 e 92 del d.lgs. 267/2000 i quali riguardano il principio di funzionalità, ottimizzazione delle risorse e riduzione della spesa, nonché l'efficacia triennale delle graduatorie;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare*.";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni

programmati (…) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche",* pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le predette linee guida (…) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le predette linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".*
- con successivo Decreto 22/07/2022 il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito le *"Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022;
- rispetto alle linee di indirizzo contenute nel richiamato D.M. 8 maggio 2018, il predetto ultimo documento aggiorna e integra la componente connessa alla programmazione qualitativa e all'individuazione delle competenze che investono i profili (paragrafi 5 e 6), nulla innovando, invece, con riguardo agli aspetti finanziari e di gestione degli organici

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Visto l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo cui, con riferimento all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, esso è confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), quale strumento unico di coordinamento che mette in correlazione la programmazione dei

fabbisogni di risorse umane, espressa in termini di profili professionali e competenze, alla programmazione strategica dell'ente e alle strategie di valorizzazione del capitale umano.

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151/2022, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione",* il quale all'art. 1, c. 3 dispone: *"3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021"* e precisamente: *"6. (…) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti"*.

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209/2022 il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il quale, all'art. 6, comma 3, testualmente recita: *"Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. (ndr: Sez. Organizzazione e capitale umano – sottosezioni: Struttura organizzativa; Organizzazione del lavoro agile; Piano triennale dei fabbisogni di personale, limitatamente alla programmazione delle cessazioni dal servizio)";*

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario procedere, preliminarmente e nelle more dell'approvazione del PIAO 2025/2027, il quale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 132/2022, *"è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data."* e sempre per lo stesso D.M. 132/2022 all'art. 8, *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*, ad approvare uno stralcio del PIAO 2025/2027, limitatamente alla Sezione Organizzazione e capitale umano, definendone tutte le sottosezioni;

Rilevato:

- che è in itinere l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 da parte dello Stato, il cui disegno prevede una riduzione delle assunzioni di personale con un limite massimo al 75% della spesa relativa alla cessazioni del personale di ruolo dell'anno precedente, che sale al 100% nell'anno successivo;

- che in tale sede, con riferimento a quanto sopra, si individuano, sia le limitazioni di spesa vigenti che le facoltà assunzionali per questo Ente, così dettagliate:

A) contenimento della spesa di personale;

B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

C) lavoro flessibile;

A. CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 904.690,68, come di seguito specificato:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	**ANNO 2012**	**ANNO 2013**	**VALORE MEDIO TRIENNIO**
€ 960.926,93	€ 931.307,00	€ 821.838,10	**€ 904.690,68**

Evidenziato che al momento non risultano attivati rapporti convenzionali ex art.14 del CCNL 22 gennaio 2004.

Preso atto pertanto che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, pari ad € 904.690,68, è abbondantemente rispettato, come da Allegato B (Tabella di raccordo dotazione organica e limite massimo di spesa);

B. FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di*

graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (…omissis…)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Viste le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti alla nuova normativa in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le quali si applicano ai comuni a decorrere dal 20 aprile 2020;

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevato che non risultano più applicabili l'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e l'art. 5, del d.l. 78/2015, in quanto relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

Considerato:

- che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha verificato il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa come indicato dalle linee di indirizzo pubblicate in G.U. 27/07/2018, e come da allegato B;
- che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha determinato il valore soglia per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2025, ai sensi del citato D.M. 17 marzo 2020, come da allegato A (Capacità Assunzionale), attestando che:

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) ed avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **14,24** si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (fascia e = comuni da 5.000 a 9.999 abitanti = 26,90%).
Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso **(fascia e = comuni da 5.000 a 9.999 abitanti = 26,00%),** utilizzato quale valore anche per l'anno 2025, secondo un principio di prudenza. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.
INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE:
Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale / entrate correnti, è il seguente:
(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2023 = € 786.828,67

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024) utilizzando prudenzialmente il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM**:**
Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi (e si ritiene considerare tale tetto prudenzialmente anche per l'anno 2025), l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:
Spese di personale 2018 (884.373,45) * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente (26%) = 229.937,10.
INCREMENTO EFFETTIVO:
A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione: l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.
Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 229.937,10.

Rilevato quindi che per l'anno 2025 il tetto massimo della spesa di personale che può essere destinato ad assunzioni a tempo indeterminato è pari ad € 229.937,10, come indicato nell'Allegato A (Capacità assunzionali 2025);

C) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014 dispone "4-*bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.*";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014;

Dato atto, inoltre:

- che, l'articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010 prescrive che le Amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- che tale disposizione prevede inoltre che per le Amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per il lavoro flessibile il limite sia computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007/2009;
- che il Comune di San Vito Chietino non risulta avere una spesa storica di riferimento in nessuna delle annualità del triennio di riferimento 2007/2009;
- che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 1/2017, stabilisce un principio di diritto legittimando il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso né nel 2009, né nel triennio 2007/2009, purchè con motivato provvedimento si proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'art. 36, commi 2 e seguenti del D. Lgs. 165/2001, per far fronte ad un servizio essenziale. La spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;

Ritenuto pertanto, poter fissare al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2018, il parametro finanziario per il ricorso a forme flessibili di lavoro (in assenza di spesa storica di riferimento per il triennio 2007/2009, come da delibera n. 1/2017 Corte dei Conti, Sez. Autonomie), per una spesa pari ad **euro 5.974,98** (dato storicizzato);

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*";

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2,* dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Dato atto

- che il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, è pari ad **euro 5.974,98**;
- che per l'anno 2025 la Giunta Comunale si riserva di valutare tutte le esigenze di carattere temporaneo connesse ad un utilizzo di personale a tempo determinato, finalizzato a garantire il buon andamento delle attività essenziali ed istituzionali in capo all'Ente;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 07/10/2024 recante *"Verifica sulla costituzione e sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per il personale anni 1999-2023. Determinazioni correttive. Indirizzi sulla costituzione del Fondo decentrato";*

Dato atto:

- che con tale provvedimento veniva approvata ed adottata la verifica di cui all'oggetto sulle consistenze dei fondi dal 1999 al 2023 delle risorse decentrate per il personale non dirigente, operata secondo i computi, gli schemi ricostruttivi e le modalità illustrate nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria in allegato al provvedimento stesso;
- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria individua le motivazioni giuridico amministrative che costituiscono il fondamento dell'azione di regolarizzazione intrapresa e portata ad effetto con la delibera di G.C. n. 114/2024;

- che sulla delibera di G.C. n. 114/2024 l 'Organo di revisione ha espresso il proprio parere positivo con verbale n. 37 del 02.10.2024 acquisito al Prot. 12904, ;

Dato atto altresì, che nella delibera di Giunta Comunale n. 114/2024 emergeva l'esigenza di procedere al recupero della maggiore spesa dovuta ad un finanziamento del fondo superiore al limite dettato dalle norme di legge, intervenuto per errori materiali nell'ultimo quinquiennio 2019-2023, per complessivi euro 32.603,14, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e norme correlate, rimandando ad un ulteriore apposito provvedimento, la scelta delle modalità di recupero della maggiore spesa sopra indicata;

Ravvisato pertanto con il presente provvedimento, di procedere ad individuare, operativamente, ai sensi di quanto indicato all'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e relativi atti interpretativi, le procedure obbligatorie di recupero integrale delle somme indebitamente erogate;

Ravvisato, altresì, che è volontà della Giunta Comunale optare per un riassorbimento dell'importo di euro 32.603,14 interamente nell'anno 2025 e sulle capacità assunzionali, evitando il graduale riassorbimento a quote annuali, per un numero di annualità corrispondente a n. 5 (euro 6.520,63 annuali);

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 25.08.2011 e modificato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25.03.2013 recante "Nuova struttura organizzativa - Approvazione" e n. 23 del 01.03.2018 recante "Integrazione regolamento dell'Ordinamento Uffici e Servizi";

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 07.11.2018 recante "Adozione piano di assegnazione delle risorse umane ai centri di responsabilità", secondo la quale veniva accertata la struttura organizzativa comunale secondo una articolazione in Settori/Unità Organizzative;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22.06.2020, recante "Macrostruttura ed Area delle Posizioni Organizzative - Provvedimenti";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 03.11.2022 recante "Modifica della macrostruttura dell'Ente";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 03.11.2022 recante "Area delle Posizioni Organizzative: rideterminazione delle funzioni e dei servizi di competenza dei settori dell'Ente e contestuale assegnazione delle risorse umane";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18.04.2023 recante "Approvazione nuovo regolamento in materia di smart working – Provvedimenti";

Accertate la propria competenza e precisato che non sussistono conflitti di interesse, neanche eventuali, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che risultano in fase di approvazione il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Rilevato che la presente programmazione è stata altresì redatta:

- tenendo conto di quanto sopra riportato in merito Giunta Comunale n. 114 del 07/10/2024 recante *"Verifica sulla costituzione e sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per il personale anni 1999-2023. Determinazioni correttive. Indirizzi sulla costituzione del Fondo decentrato";*

- tenendo conto delle informazioni in possesso dell'Ufficio personale circa le cessazioni presunte che si verificheranno nella corrente annualità, che nello specifico non risultano essere presenti;

Vista la presente proposta relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, da integrarsi nella sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO 2025/2027, in fase di elaborazione, ed i relativi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

- Stampe spesa di personale da bilancio di previsione 2025/227;
- allegato A – Capacità Assunzionali 2025;
- allegato B – Raccordo tra spesa e dotazione Organica;
- allegato C – Piano Assunzioni 2025/2027;
- allegato D – Dotazione Organica;
- allegato E – Rinnovi contrattuali per il triennio;

Preso atto che la programmazione di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025 e del bilancio pluriennale;

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale dal quale non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i

Visto il prospetto della dotazione organica dell'ente, allegato in copia alla presente proposta;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis,* primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "*Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente*";

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso sul presente atto circa la regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, Ufficio Personale;

Atteso che con proprio verbale n. 41 del 09.12.2024, acquisito al Prot. dell'Ente n. 16177 del 09.12.2024, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto l'art.19 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, recante ad oggetto: "Dotazione organica";

Visto l'art.20 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, recante ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale e ricognizione delle eccedenze";

Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art.48;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da tutti i partecipanti

DELIBERA

1. **la premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ne costituisce la motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. **di approvare** la Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano, quale stralcio del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2025/2027, con particolare riferimento alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025/2027 e di cui ai seguenti allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
   - Stampe spesa di personale da bilancio di previsione 2025/2027;
   - allegato A – Capacità Assunzionali 2025;
   - allegato B – Raccordo tra spesa e dotazione Organica;
   - allegato C – Piano Assunzioni 2025/20274;
   - allegato D – Dotazione Organica;
   - allegato E – rinnovi contrattuali per il triennio;

3. **Di dare indirizzo** al responsabile dei Servizi Finanziari**,** in via propedeutica a quanto deliberato con atto n. 114 del 07/10/2024 recante *"Verifica sulla costituzione e sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per il personale anni 1999-2023. Determinazioni correttive. Indirizzi sulla costituzione del Fondo decentrato"* di procedere a recuperare la maggiore spesa di euro 32.603,14, interamente nell'anno 2025 e sulle capacità assunzionali, ai sensi di quanto indicato all'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e relativi atti interpretativi;

4. **di dare atto**, altresì, che sulla base dei contenuti presenti nei documenti di cui al punto precedente, emerge quanto segue, esclusivamente ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale:
   a. dalla ricognizione annuale operata ai sensi dell'art.33, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.165/2001, **non sono emerse situazioni di soprannumero né eccedenze di personale**;
   b. viene ridefinita la consistenza della nuova dotazione organica dell'ente, rimodulata in base ai fabbisogni programmati;
   c. il fabbisogno programmato è coerente con le nuove disposizioni introdotte dal D.M. 17 marzo 2020, che ha definito una nuova metodologia di calcolo delle capacità assunzionali dei Comuni, nonché risulta compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, garantendo altresì il mantenimento degli equilibri di bilancio e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 in fase di predisposizione;
   d. il piano di cui sopra, la cui portata finanziaria è contenuta complessivamente negli allegati al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, è compatibile con il principio di riduzione complessiva della spesa di personale, come risulta dall'attestazione resa dal revisore dei conti allegata in copia alla presente proposta;

5. di riservarsi la modifica di quanto deliberato nel presente provvedimento, in relazione a quanto previsto in sede di approvazione del Bilancio 2025 da parte dello Stato, tenendo conto che l'attuale disegno prevede una riduzione delle assunzioni di personale con un limite massimo al 75% della spesa relativa alla cessazioni del personale di ruolo dell'anno precedente, che sale al 100% nell'anno successivo;
6. di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2025/2027 di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "*Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni*.".
7. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari, di attuare la pianificazione occupazionale relativa all'annualità 2025 e seguenti;
8. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

Con separata unanime votazione, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale, la Giunta, a norma dell'art 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 144**

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari**

Oggetto: **PTFP 2025/2027 - APPROVAZIONE DELLA SEZ. 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO DEL PIAO 2025/2027. PROVVEDIMENTI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2024

Il Responsabile di Settore

D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
BOZZELLI EMILIANO	TERREI ROSALIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TERREI ROSALIA in data 11/12/2024
Bozzelli Emiliano in data 11/12/2024